



# Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

## ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 33 del 17/12/2025

**Oggetto: DIVIETO DI PORTO DI SPRAY AL PEPERONCINO DURANTE EVENTI PUBBLICI**

IL SINDACO

**Premesso che:**

il Comune di Palmi ha varato il programma degli eventi che si terranno in P.zza 1° Maggio, sotto la tensostruttura appositamente allestita, tra i quali è previsto “MIMMO CAVALLARO & BAND IN CONCERTO” il 26 dicembre, gli “EIFFEL 65 IN CONCERTO” il 27 dicembre e il VEGLIONE DI CAPODANNO nella notte tra il 31 dicembre e l’01 gennaio 2026; tali eventi di pubblico spettacolo richiameranno un gran numero di giovani e appassionati di musica, il che richiederà una maggiore attenzione per la definizione delle misure di safety e security;

**Considerato che:**

gli strumenti di autodifesa che nebulizzano principi attivi naturali a base di *oleoresin capsicum*, comunemente denominati "spray al peperoncino", pur se conformi ai requisiti tecnici previsti dal Decreto Ministeriale 12 maggio 2011, n. 103, possono costituire strumento di offesa quando utilizzati impropriamente in contesti di particolare affollamento e tensione sociale;

durante lo svolgimento di feste, sagre, concerti ed eventi pubblici si verificano situazioni di particolare concentrazione di persone che possono generare tensioni, conflitti e situazioni di pericolo per l'ordine pubblico e l'incolumità dei partecipanti;

la presenza di spray al peperoncino in tali contesti può aggravare significativamente le conseguenze di eventuali episodi di violenza o panico collettivo, trasformando situazioni di disordine in emergenze sanitarie di vasta portata;

come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, qualsiasi oggetto comune che, in un contesto aggressivo, sia utilizzato per l'offesa alla persona è qualificabile come arma, principio che si applica a maggior ragione alle bombolette contenenti spray urticante anche quando conformi alle specifiche tecniche del decreto ministeriale;

l'utilizzo improprio di spray al peperoncino durante manifestazioni pubbliche può compromettere l'efficacia degli interventi di soccorso e delle forze dell'ordine, creando ulteriori situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica;

secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, "l'ordinanza contingibile e urgente ex

*art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 può essere legittimamente adottata anche quando il pericolo per la pubblica incolumità non è imminente, ma consiste in una ragionevole probabilità che possa verificarsi se non si interviene prontamente";*

**Visto** il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

**Vista** la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot.n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

**Visto** il Decreto Ministeriale 12 maggio 2011, n. 103, che disciplina gli strumenti di autodifesa che nebulizzano principi attivi naturali a base di *oleoresin capsicum*;

**Visto** l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Visto** l'articolo 54, comma 4-bis, del medesimo decreto legislativo, che specifica che i provvedimenti concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, mentre quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità;

**Richiamata** la comunicazione preventiva alla Prefettura di Reggio Calabria **prot.40340 del 17.12.2025**;

**Vista** la Legge 689/81 e successive modifiche introdotte dalla legge 125/2008 e dallo stesso D.lgs 18/08/2000 n.267 (TUEL), in materia di sanzioni edittali;

Visto il D.Lgs 114/1998 in materia di commercio;

## **ORDINA**

### **Art. 1 – Divieto**

In tutte le aree interessate dagli eventi natalizi con particolare riferimento agli **eventi musicali del 26, 27, 31 dicembre 2025 e l'01 gennaio 2026** (ovvero C.so Garibaldi, Piazza Libertà, Piazza 1° Maggio, P.zza Amendola, P.zza Cavour e comunque in tutto il centro storico), **dalle ore 20:00 alle ore 06:00**, per motivi di tutela della sicurezza urbana, nonché per prevenire rischi o pericoli per la pubblica incolumità **È VIETATO** il porto di spray al peperoncino, anche se conformi alle specifiche tecniche del Decreto Ministeriale 12 maggio 2011, n. 103, nei luoghi in cui si svolgono feste, sagre, concerti e, in genere, eventi e manifestazioni pubbliche, sia al chiuso che all'aperto, caratterizzati da particolare affollamento di persone.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione**

Il divieto di cui all'articolo precedente si applica:

- a) all'interno delle aree delimitate per lo svolgimento degli eventi;
- b) nelle immediate adiacenze degli accessi alle aree di cui alla lettera a);
- c) nei percorsi di deflusso individuati dagli organizzatori;
- d) nelle aree di sosta e parcheggio funzionalmente connesse agli eventi.

### **Art. 3 - Controlli e sequestro**

Le Forze di Polizia e la Polizia Locale sono incaricate di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento e di procedere al sequestro amministrativo degli spray al peperoncino rinvenuti in violazione del divieto, fermo restando l'eventuale configurabilità di reati.

### **Art. 4 – Sanzioni**

Fatte salve le responsabilità penali derivanti dall'utilizzo improprio degli strumenti di cui alla presente Ordinanza, il porto dello spray/strumento di autodifesa nelle aree di cui all'art.2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria **da Euro 100,00 a Euro 500,00 (P.M.R. Euro 200,00)**, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto

2000, n. 267.

Gli organi di Polizia Giudiziaria possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria (art.13 legge 689/1981)

#### **Art. 5 - Efficacia temporale**

Nei giorni **26, 27, 31 dicembre 2025 e l'01 gennaio 2026, dalle ore 20:00 alle ore 06:00.**

#### **Art. 6 – Comunicazioni**

Il presente provvedimento è stato comunicato al Signor Prefetto di Reggio Calabria con comunicazione preventiva prot.40422 del 17.12.2025 ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

#### **Art. 7 - Pubblicazione ed esecutività**

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e diffusa attraverso i canali di comunicazione istituzionale dell'Ente per garantire la massima conoscibilità ai cittadini.

#### **Art. 8 – Ricorsi**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla medesima data.

**IL SINDACO**  
F.to **AVV. GIUSEPPE RANUCCIO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.